



*Regione del Lazio*

**Deliberazione n. 15 adottata nella seduta del 16 marzo 2011**

**Verbale n. 2**

**OGGETTO: Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione. Formazione delle delegazioni. Revoca deliberazione Ufficio di Presidenza n. 304 del 9 giugno 1993.**

**con l'intervento dei Consiglieri:**

<b>Presidente</b>	<b>Mario</b>	<b>ABBRUZZESE</b>
<b>Vicepresidente</b>	<b>Raffaele</b>	<b>D'AMBROSIO</b>
<b>Vicepresidente</b>	<b>Bruno</b>	<b>ASTORRE</b>
<b>Consigliere Segretario</b>	<b>Gianfranco</b>	<b>GATTI</b>
<b>Consigliere Segretario</b>	<b>Isabella</b>	<b>RAUTI</b>
<b>Consigliere Segretario</b>	<b>Claudio</b>	<b>BUCCI</b>

**e con l'assistenza del Segretario Nazzareno CECINELLI**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed in particolare il Titolo II "Rapporti internazionali, con l'Unione Europea, con lo Stato e con altre regioni";
- VISTA la legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, "*Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio*" ed in particolare l'articolo 4 relativo alle missioni;
- VISTA la legge regionale del 28 agosto 1986, n. 29 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 avente ad oggetto: "*Determinazione delle indennità e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio*" e successive modificazioni e integrazioni"";
- VISTO l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 "*Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001*";
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 giugno 1993, n. 304 "*Modifica regolamento partecipazioni di delegazioni del Consiglio regionale ad incontri, convegni e manifestazioni*";
- VISTA la propria decisione a verbale assunta nella seduta del 2 dicembre 2010, con la quale è stato conferito al Segretario generale l'incarico di formulare una nuova proposta di regolamento delle missioni dei consiglieri regionali, stante la necessità di aggiornare e razionalizzare le disposizioni contenute nel disciplinare adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 304/1993;
- VISTA la proposta di regolamento, predisposta dal segretario generale in attuazione dell'incarico ricevuto, di cui all'allegato A: "Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione. Formazione delle delegazioni";
- VALUTATO che il nuovo regolamento è rispondente ai criteri di correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa e coerente con l'indirizzo impartito dall'Ufficio di Presidenza;
- RITENUTO pertanto di approvare l'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione e contestualmente revocare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 giugno 1993, n. 304;

all'unanimità

## DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa:

- 1) di approvare il regolamento di cui all'allegato A: "Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione. Formazione delle delegazioni", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 9 giugno 1993, n. 304 "Modifica regolamento partecipazioni di delegazioni del Consiglio regionale ad incontri, convegni e manifestazioni";
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);
- 4) che al fine di consentire alle competenti strutture del Consiglio regionale di adeguare le procedure di autorizzazione delle missioni istituzionali dei Consiglieri regionali alle disposizioni contenute nel regolamento di cui allegato A, le stesse decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL.

IL SEGRETARIO  
Nazzeno Cepinelli

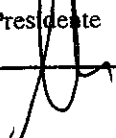



IL PRESIDENTE  
Mario Abbruzzese



**Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione. Formazione delle delegazioni.**

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>15</u>	del <u>16/3/2011</u>
Il Segretario	Il Presidente



**"Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione. Formazione delle delegazioni".**

**Art. 1**

***(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)***

1. I consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione sia in località nazionali che all'estero quando l'oggetto delle stesse è connesso in modo diretto all'esercizio delle proprie funzioni, ossia quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.
2. Non sono comunque concesse autorizzazioni per le missioni concernenti incontri o manifestazioni di carattere partitico o sindacale, fatte salve quelle per le quali sia prevista dagli organi competenti una partecipazione a livello istituzionale.
3. Le missioni, in particolare, possono riguardare:
  - a) incontri con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altre Regioni, di enti locali, di altri Stati o enti territoriali interni ad essi, di istituzioni dell'ordinamento europeo o internazionale, di altre autorità o istituzioni di carattere pubblico o privato;
  - b) manifestazioni e cerimonie in cui debba essere rappresentato il Consiglio o la Regione;
  - c) convegni, seminari ed altre iniziative, anche a carattere tecnico-scientifico, di rilevante e significativa utilità per lo svolgimento del proprio mandato;
  - d) fiere ed altre manifestazioni indette dalla Regione nei vari settori di competenza o a cui la Regione sia chiamata o abbia interesse a partecipare;
  - e) altre iniziative di rilievo che presentino i requisiti di cui al comma 1.

**Art. 2**

***(Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione)***

1. Il Presidente del Consiglio regionale, di seguito denominato Presidente, è competente al rilascio delle autorizzazioni per le missioni nazionali, l'Ufficio di Presidenza è competente al rilascio delle autorizzazioni per le missioni comunitarie ed extracomunitarie.
2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento delle missioni dei consiglieri sono presentate ai soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione dai presidenti dei gruppi consiliari e, per le missioni afferenti le materie di competenza delle stesse, dai Presidenti delle commissioni permanenti o speciali.
3. Per le missioni istituzionali dei membri dell'Ufficio di Presidenza, da svolgere in qualità di componenti dell'organo stesso, la richiesta è avanzata dai singoli membri.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>15</u>	del <u>16/3/2021</u>
Il Segretario	Il Presidente

4. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 sono presentate in forma scritta e in esse sono indicati, oltre al nominativo o ai nominativi dei consiglieri che si ritiene debbano recarsi in missione, il luogo, la data, l'evento, il programma, la durata della missione stessa e i mezzi di trasporto che si prevede di utilizzare.
5. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono pervenire ai soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione almeno 7 giorni prima della data prevista per l'evento, per quelle da effettuare in Italia, e almeno 15 giorni prima della data stessa, per quelle da effettuare in ambito comunitario ed extracomunitario, salvi i casi di comprovata urgenza e di obiettiva impossibilità a provvedere nel rispetto dei termini suddetti.
6. In relazione alle ipotesi in cui, in virtù della partecipazione dei consiglieri ad organismi istituzionali nazionali o dell'Unione europea, è prevista una calendarizzazione a lunga scadenza delle sedute cui gli stessi devono partecipare, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, a fronte della relativa domanda, possono, con unico atto, autorizzare una pluralità di missioni programmate.
7. Per lo svolgimento di missioni istituzionali del Presidente la richiesta di autorizzazione è sostituita da una comunicazione effettuata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto.
8. In caso di annullamento dell'iniziativa programmata per sopravvenute modifiche al programma della missione, o in caso di rinuncia alla missione per obiettivo impedimento personale o per concomitanti motivi istituzionali, il consigliere è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente.

### Art. 3

#### *(Criteri per la formazione di delegazioni e la scelta dei consiglieri da inviare in missione)*

1. Nei casi in cui un evento sia di elevata importanza istituzionale, e dunque sia necessario garantire una più ampia rappresentanza del Consiglio regionale, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, tenendo conto delle richieste di autorizzazione avanzate ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, possono autorizzare più consiglieri a recarsi in missione individuando la composizione della delegazione sulla base dei seguenti criteri:
  - a) le delegazioni sono costituite, di norma, da un massimo di cinque consiglieri;
  - b) nella delegazione è adeguatamente rappresentata la minoranza;
  - c) è garantita la rotazione dei consiglieri partecipanti alle missioni;
  - d) è assicurata l'alternanza dei gruppi consiliari.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 15	del 16/3/2011
Il Segretario	Il Presidente

**Art. 4**  
**(Relazione)**

1. I consiglieri che si recano in missione relazionano per iscritto, singolarmente o collegialmente, sull'esito della missione, ai soggetti che hanno rilasciato l'autorizzazione, di norma entro quindici giorni dalla data di conclusione della missione stessa.
2. La mancata presentazione della relazione è ostativa alla partecipazione ad ulteriori missioni.
3. Il Presidente che per motivi istituzionali si rechi in missione, in Italia o all'estero, è esentato dal presentare tale relazione.

**Art. 5**  
**(Rimborso spese di missione)**

1. Al consigliere regionale autorizzato allo svolgimento della missione spetta il rimborso delle spese di viaggio di seguito elencate:
  - a) costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo di eventuale vagone letto o cuccetta;
  - b) costo del biglietto aereo di classe economica o, per tratte di durata superiore alle otto ore di volo, di classe business;
  - c) costo del biglietto di piroscafo o traghetto;
  - d) spese relative a taxi, e mezzi di trasporto pubblico locale e al noleggio di autovetture nella località di svolgimento della missione.
2. Al consigliere autorizzato alla missione spetta il rimborso delle spese di vitto e alloggio, previa presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale integrata con il nominativo del medesimo consigliere, entro i seguenti limiti:
  - a) costo di pernottamento in albergo di categoria non superiore a 4 stelle;
  - b) spese di vitto nei limiti di 80 euro per pasto o 150 euro totali al giorno (comprensivi di servizio).
3. Le limitazioni di classe aerea e di categoria alberghiera indicate nei commi 1 e 2 non si applicano in caso di fruizione di pacchetti comprensivi di volo e soggiorno per i quali sia verificabile la complessiva convenienza economica rispetto a quanto risultante dall'applicazione delle suddette limitazioni.
4. Sono rimborsate al consigliere autorizzato alla missione le spese per l'iscrizione o la partecipazione a convegni o seminari.
5. Al consigliere autorizzato allo svolgimento di una missione di durata non inferiore alle ventiquattro ore è concessa l'anticipazione di un importo pari all'80% del presumibile ammontare delle spese di viaggio e soggiorno, calcolate secondo le

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>15</u>	del <u>16/3/2011</u>
Il Segretario	Il Presidente

modalità indicate dai commi 1 e 2. L'anticipazione è corrisposta, su richiesta dell'interessato, dalla competente struttura della segreteria generale. All'atto della liquidazione della missione si provvederà alla compensazione tra le spese anticipate e quelle effettivamente sostenute.

**Art. 6**  
**(Monitoraggio della spesa)**

1. Al fine di consentire un monitoraggio costante delle competenze corrisposte ai consiglieri regionali per lo svolgimento di missioni istituzionali, il segretario generale effettua una relazione, con cadenza quadrimestrale, da presentare all'Ufficio di Presidenza, nella quale viene indicato l'ammontare totale della spesa sostenuta dall'amministrazione per le missioni dei consiglieri nel periodo di riferimento.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>15</u>	del <u>16/3/2014</u>
Il Segretario	Il Presidente

